



**GRUPPO CONSILIARE  
"L'ULIVO"  
- REGIONE LIGURIA -**

Via Fieschi 15 – 16121 Genova  
Tel. 0105484292 Fax 0105484569  
*e-mail: giovanni.paladini@regione.liguria.it*



**Al Presidente  
del Consiglio Regionale  
SEDE**

**Prot. nr. 56  
23 NOVEMBRE 2007**

**PROPOSTA DI LEGGE  
DEL CONSIGLIERE REGIONALE  
GIOVANNI PALADINI**

**Avente ad oggetto:**

**“PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO PER LA  
STAGIONE VENATORIA 2007/2008 ”.**

## **“PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO PER LA STAGIONE VENATORIA 2007/2008”.**

### **RELAZIONE**

La presente proposta di legge intende dare corretta applicazione alla direttiva comunitaria del 2 aprile 1979 n. 79/409 la quale prevede la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio dell'UE, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

Inoltre la Direttiva citata prevede che alcune specie possano essere cacciate considerato il loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del loro tasso di riproduzione (sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 7 marzo 1996 C-118/94, nonché parere della Comunità UE – DG XI trasmesso in data 9.9.1997 allo Stato italiano).

Pertanto l'art. 9 della Direttiva comunitaria 79/409 prevede che ogni Stato membro dell'Unione europea abbia il diritto, in determinate circostanze, di concedere una deroga specifica rispetto alla protezione di una specie selvatica.

La deroga di cui sopra rappresenta un valido strumento di difesa rispetto ai pericoli di carattere ecologico, economico e sanitario. Infine occorre precisare che l'esercizio venatorio e quello del prelievo delle specie indicate nell'articolato, allegato al presente provvedimento, non comportano nessuna minaccia per la sopravvivenza delle specie stesse considerato il loro attuale livello di popolazione.

Il Consigliere Regionale  
Giovanni **PALADINI**

# **“PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO PER LA STAGIONE VENATORIA 2007/2008”**

## **Articolo 1**

(Finalità)

1. La presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria del 02 aprile 1979 n. 79/409 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale del 31 ottobre 2006 n. 35 per la stagione venatoria 2007/2008.

## **Articolo 2**

(prelievo)

1. Il prelievo è autorizzato per quei cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano richiesta all'Amministrazione provinciale di competenza e che risultino in possesso del timbro di autorizzazione apposto sul tesserino venatorio regionale da parte della Provincia anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini.
2. Gli autorizzati al prelievo in deroga dovranno annotare specie ed abbattimenti negli spazi bianchi del tesserino regionale che dovrà essere riconsegnato entro il 31 marzo 2008 alle Province.
3. Le modalità del prelievo per la specie storno ai sensi della L.R. del 31 ottobre 2006 n. 35 art. 2 comma 1 lettera g) sono riportate all'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

## **Articolo 3**

(termini)

1. Le Amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile 2008 i dati relativi agli abbattimenti riportati sui tesserini alla Regione che provvederà a trasmetterli, nei modi e tempi previsti dalle normative in vigore, agli uffici competenti.

**Articolo 4**  
(dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Allegato 1 (articolo 2 comma 3)

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	LUOGHI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	MODI DI PRELIEVO
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		COMUNI LIGURI NEI QUALI SI PRATICA L'OLIVICOLTURA E LA VITICOLTURA	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	1) DA APPOSTAMENTO O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE
STORNO	8	80	Entrata in vigore della legge 31 GENNAIO	SI	SI	SI	1-2